

ALLEGATO "C"

AL MIO ATTO RACC. 3273

"SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO SOCIETA' PER AZIONI"

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Società per azioni avente la denominazione sociale "Soluzioni per il sistema economico società per azioni", in via breve anche SOSE S.p.A..

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

L'organo sociale competente potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata, a termini di legge, dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4

Oggetto

La Società ha per oggetto prevalente, in qualità di società in house partecipata a maggioranza assoluta del Ministero

dell'economia e delle finanze, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a detta Amministrazione ed alle Agenzie fiscali e, in particolare:

a) ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 146/1998 la elaborazione in concessione degli studi di settore, nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria;

b) in conformità all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la predisposizione delle metodologie e la elaborazione dei dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, svolgendo tutte le funzioni allo scopo previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché ogni altra attività necessaria;

c) ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016, n. 255, la elaborazione e la revisione periodica degli indicatori elementari e degli indici sintetici di affidabilità che dovranno progressivamente sostituire gli studi di settore.

La Società effettuerà mediante affidamenti in house le attività sopraindicate per oltre l'ottanta per cento del suo fatturato.

	Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 in ordi-
	ne al limite di fatturato, in attuazione della predetta legge
	220/2010 la Società, inoltre, potrà realizzare prodotti e
	servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione
	delle imprese e provvedere alla loro commercializzazione,
	nonché effettuare attività di formazione connesse, e purché
	dette attività consentano di conseguire economia di scala e
	recuperi di efficienza sulle attività effettuate ai sensi del
	precedente comma 1.
	La società potrà anche effettuare attività di analisi, stu-
	dio, ricerca e formazione, nonché realizzare prodotti e ser-
	vizi connessi per altre amministrazioni aggiudicatrici.
	La Società può assumere partecipazioni in altre imprese di-
	rettamente strumentali alle attività affidatele e tali comun-
	que che, per la misura e l'oggetto della partecipazione, non
	ne risulti modificato l'oggetto sociale.
	La Società può realizzare le attività rientranti nell'oggetto
	sociale anche mediante la costituzione di patrimoni destinati
	a specifici affari ai sensi degli articoli 2447 bis e segg.
	del codice civile.
	La Società, potrà, inoltre, svolgere attività di assistenza
	tecnica e finanziaria e curare il coordinamento organizzati-
	vo, tecnico e finanziario delle imprese nelle quali parteci-
	pa; essa potrà compiere, sempre in via non prevalente rispet-
	to all'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, fi-
2	

	nanziaria, mobiliare, immobiliare, di credito, locativa, ipo-	
	tecaria, necessaria od utile per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, con espressa esclusione della intermediazione	
	finanziaria (ex decreto legislativo n. 58/1998), nonché del-	
	l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di as-	
	sunzione di partecipazioni, della raccolta di risparmio tra	
	il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle	
	attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti ope-	
	ranti nel settore finanziario (ex decreto legislativo n.	
	385/93).	
	Per le attività di cui ai commi precedenti la Società adot-	
	terà sistemi di contabilità separata.	
	CAPITALE - AZIONI	
	Articolo 5	
	Capitale	
	Il capitale sociale è di Euro 3.915.000,00 (tremilioninove-	
	centoquindicimila virgola zero zero) ed è suddiviso in n.	
	45.000 (quarantacinquemila) azioni ordinarie nominative del	
	valore nominale di Euro 87,00 (ottantasette virgola zero ze-	
	ro) ciascuna.	
	Ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio	
	1998 n. 146, la partecipazione del Ministero dell'economia e	
	delle finanze nel capitale sociale della Società non potrà	
	mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).	
	Articolo 6	
A		

Aumento del capitale

Con delibera dell'Assemblea dei Soci assunta ai sensi di legge, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimento di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'articolo 2342 c.c..

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma c.c.

Articolo 7

Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse.

Il possesso di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



Non è consentito il trasferimento delle azioni se non al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle azioni dovrà essere iscritto tale vincolo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è obbligato ad acquistare le azioni eventualmente poste in vendita dal socio di minoranza. L'acquisto avverrà ad un prezzo equo concordato tra le parti sulla base dei criteri valutativi previsti dall'articolo 2437 - ter, secondo comma, del codice civile.

#### Articolo 8

##### Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrants, L'Assemblea delibera l'emissione, nonché la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 9

##### Assemblea

L'Assemblea degli azionisti, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzianti, salvo il disposto dell'Articolo 2437 c.c.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie che per

legge sono di sua competenza.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve essere, altresì, convocata quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge e per le materie ad essa riservate.

#### Articolo 10

##### Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente, nella sede sociale o nel diverso luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, da inviarsi ai soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, che i destinatari devono ricevere almeno otto giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima convocazione, per il caso in cui quest'ultima non si costituisca

validamente.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, a cura del Presidente dell'Assemblea, dovrà essere data tempestiva informazione delle deliberazioni adottate ai componenti dei suddetti organi che non hanno partecipato alla seduta.

#### Articolo 11

##### Partecipazione

Possono intervenire alle Assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato nell'avviso di convocazione e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito indicati nello stesso avviso, fermo restando che le azioni non potranno essere ritirate prima della dichiarazione di chiusura delle Assemblee.

Così come gli amministratori e i sindaci, gli azionisti possono intervenire alle Assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare, con tali mezzi, il diritto di voto. In tal caso le Assemblee si considerano tenute nel luogo ove si trovano il Presidente ed il segretario o il notaio.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti, le fondazioni, le associazioni e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea attraverso propri dipendenti o collaboratori mediante delega scritta che può essere conferita anche per più Assemblee, recante il nome del rappresentante ed eventualmente di altro dipendente o collaboratore eventualmente incaricato di sostituire il rappresentante, il tutto nei limiti e con l'osservanza dell'articolo 2372 c.c..

#### Articolo 12

##### Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, stabilisce le modalità delle votazioni, regola lo svolgimento delle Assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.

#### Articolo 13

##### Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale;

- in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

- in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I verbali dell'Assemblea ordinaria devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti dal Notaio.

I verbali, da redigersi tempestivamente e comunque in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, devono in ogni caso, indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale da essi portato, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione di soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei soci devono anche riportare, per riassunto, le loro dichiarazioni relativamente agli argomenti all'ordine del giorno.

Le copie del verbale, sono autenticate dal Presidente e dal Segretario, anche disgiuntamente.

Articolo 14

Domicilio e diritto di informazione dei Soci

Per i rapporti sociali, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

I soci hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie ed informazioni sulla gestione ed amministrazione della Società. In particolare i soci saranno specificamente e periodicamente informati sul budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento e il piano annuale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea, da un amministratore unico, ovvero quando ne ricorrano le condizioni di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari da 3 a 5 membri, e in conformità a quanto previsto dal DPR 30 novembre 2012, n.251 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 2449 c.c. la nomina dell'amministratore unico, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio (pari rispettivamente a due, o tre Consiglieri), è riservata al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre i membri restanti saranno nominati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

	Gli amministratori sono nominati, tra coloro che hanno i re-
	quisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabili-
	ti per le società a controllo pubblico dalla vigente legisla-
	zione, per un periodo non superiore a tre esercizi, ovvero
	per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e sono rieleg-
	gibili a norma dell'articolo 2383 c.c..
	L'assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può va-
	riare il numero degli amministratori entro il limite di cui
	al primo comma del presente articolo. Nel caso di diminuzione
	si applicano i principi relativi alla revoca parziale degli
	amministratori. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
	uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'artico-
	lo 2386 c.c.; se viene meno la maggioranza dei consiglieri,
	si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea
	dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Ammini-
	strazione dimissionario per la ricostituzione del nuovo or-
	gano consiliare.
	Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta
	causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di
	amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di
	condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previ-
	sti:
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finan-
	ziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
	mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero in materia tributaria,

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce, altresì, causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di

cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non delibere la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Costituisce, infine, causa di ineleggibilità qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni. In tal caso si applicherà il procedimento di cui al precedente comma 5.

Articolo 16

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri membri, laddove la nomina non sia stata direttamente compiuta dall'Assemblea, il Presidente e ne determina i relativi poteri oltre quelli indicati al successivo comma 4. E' esclusa in ogni caso la facoltà di nomina di un vice presidente.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età che ne assume le funzioni ed i poteri.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere permanente per tutta la durata del Consiglio in carica.

Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'Articolo 19 del presente Statuto;
- b) presiede l'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto;
- d) provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni in ordine ai temi posti all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio;
- e) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione;

f) esercita le deleghe operative conferitegli dal Consiglio di Amministrazione su specifiche materie, delegabili ai sensi di legge, previa apposita delibera della Assemblea ordinaria degli azionisti;

g) esercita ogni altra attribuzione riconosciutagli in via diretta dallo Statuto.

#### Articolo 17

##### Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che può essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione; qualora il Presidente non provveda alla convocazione nel termine suddetto, il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma, o fax, ovvero mediante posta elettronica, anche certificata, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima, a ciascun Consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano la identificazione dei partecipanti.

In tal caso, devono essere assicurate anche la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio, tuttavia, può validamente riunirsi anche in mancanza delle formalità di convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni relative alla destinazione di patrimoni a specifici affari, di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano

da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali sono autenticate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, anche disgiuntamente.

#### Articolo 18

##### Poteri - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione è investito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, tenuto conto degli indirizzi ricevuti dal Dipartimento delle finanze e in conformità alle previsioni degli atti di affidamento da parte dello stesso Dipartimento.

Il Dipartimento delle finanze approva gli indirizzi generali concernenti:

a) le strategie;

b) l'organizzazione;

c) le politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri, fissandone le attribuzioni a norma di legge, nel rispet-

to dei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. un amministratore delegato. Solo a quest'ultimo possono essere affidate deleghe di gestione, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo 16, comma 4, lettera f).

Conseguentemente, la remunerazione ex articolo 2389, comma 3, c.c. può essere attribuita soltanto all'Amministratore Delegato e al Presidente qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo 16, comma 4, lettera f).

Non può essere delegato il compito di sovrintendere alla funzione di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione può impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega e, in ogni momento, revocare la delega stessa.

Il Consiglio può nominare un Direttore, nonché Procuratori Speciali, per singoli atti o categorie di atti, ovvero conferire, senza compenso, deleghe per singoli atti a componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non è consentito al Consiglio istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Ai componenti di organi con funzioni consultive e di proposta spetta un compenso proporzionato alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto e, comunque, tale da non eccedere il 30% (trenta per cento) del compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione ai sen-

si dell'articolo 2389 c.c. .

Articolo 19

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. E' in ogni caso esclusa la corresponsione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi sociali, nonché premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento delle attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

Compete al Consiglio di Amministrazione la determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, della remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche, salvo il caso in cui l'assemblea abbia stabilito un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi questi ultimi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2397 c.c., nonché a quanto previsto DPR 30 novembre 2012, n.251.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. E' in ogni caso esclusa la corresponsione di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi sociali, nonché premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento delle attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

Il Collegio Sindacale opera ai sensi degli articoli 2403 e seguenti c.c..

E' in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2449 e 2450 c.c., la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2399 c.c., costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di sindaco l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finan-

ziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero in materia tributaria,

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce, altresì, causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

I sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza.

Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione

ne utile e comunque entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica di sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza del sindaco, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Costituisce, infine, causa di ineleggibilità qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni. In tal caso si applicherà il procedimento di cui al precedente comma 5.

#### Articolo 22

##### Riunioni

Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire sulla trattazione degli argomenti in esame. In tal caso la riunione si intende tenuta nella località ove si trova il Presidente del collegio.

#### Articolo 23

##### Revisione legale dei conti

(23)

La revisione legale dei conti è affidata, su proposta motivata del Collegio sindacale, dall'Assemblea che ne determina anche i relativi compensi ad una società di revisione legale, iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

L'incarico, che ha durata per tre esercizi e può essere rinnovato per non più di nove esercizi, dovrà essere esercitato anche ai sensi della citata normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, non può essere incaricata della revisione legale dei conti una società di revisione legale i cui amministratori e/o soci responsabili della revisione legale siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria ( titolo XI del libro V del codice civile ), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni. In tal caso troverà applicazione l'articolo 13, comma 3, del citato D. Lgs: 39/2010.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

(14)

Articolo 24

Dirigente responsabile

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;

b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali;

c) può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;

d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;

e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili

per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## BILANCI E UTILI

### Articolo 25

#### Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla re-

dazione del bilancio sociale.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinqueper cento) per il fondo di riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle rispettive azioni, salvo che l'Assemblea dei soci deliberi diversamente.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini stabiliti dall'Assemblea e secondo modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

#### PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

##### Articolo 26

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio di amministrazione nomina, per tutta la durata del suo mandato, un dirigente al quale affidare l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. e all'articolo 5 comma 3 lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e i..

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

a) deve essere individuato tra i dirigenti in servizio, ovvero, in mancanza di dirigenti con i requisiti richiesti, facendo ricorso a personale non dirigente, oppure esterno previa adeguata motivazione;

b) deve possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di conferibilità di incarichi da parte di società controllate da amministrazioni pubbliche centrali;

c) non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;

d) deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamenti integerrimi;

e) non deve avere responsabilità che possano dar luogo a possibili conflitti di interesse ovvero nei settori più esposti a rischio corruttivo;

f) può essere revocato dal Consiglio di amministrazione in caso di gravi inadempienze.

#### Articolo 27

Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) propone al Consiglio di amministrazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione, recante anche una sezione relativa alla trasparenza, e sue integrazioni e/o aggiornamenti;

b) opera in posizione di indipendenza e autonomia;

	c) indica alle strutture aziendali competenti all'esercizio
	dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non
	hanno attuato correttamente le misure in materia di preven-
	zione e segnala al Consiglio di amministrazione, all'Organi-
	simo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, e all'Au-
	torità Nazionale Anticorruzione i casi di inadempimento, ov-
	vero di ritardato o parziale adempimento degli obblighi di
	pubblicazione;
	d) si relaziona con le strutture organizzative aziendali per
	la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della
	corruzione, la vigilanza sulla attuazione delle misure di
	prevenzione e lo svolgimento dei relativi controlli, nonché
	con le strutture interne deputate ai controlli;
	e) verifica, anche attraverso appositi audit, condotti in
	piena autonomia, l'efficace attuazione del piano e della sua
	idoneità, nonché l'adempimento degli obblighi di pubblicazio-
	ne delle informazioni previste dalla vigente normativa e dal
	Programma triennale della prevenzione della corruzione e del-
	la trasparenza;
	f) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
	delle informazioni pubblicate;
	g) predispone e sottopone al Consiglio di amministrazione una
	relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati con-
	seguiti;
	h) pubblica sul sito web della società la relazione di cui

alla precedente lettera g);

i) definisce appropriate procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori che presentino particolari rischi di corruzione, nonché sui temi dell'etica e della legalità;

l) svolge tutti i compiti e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

m) dispone di un proprio budget.

#### Articolo 28

##### Responsabilità

Su segnalazione del collegio sindacale, ovvero su iniziativa dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale, l'assemblea adotta, con apposita deliberazione, le sanzioni e ogni altro provvedimento necessario nella ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione, ovvero gli amministratori cui siano state attribuite apposite deleghe, non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dall'ufficio di amministratore.

#### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

#### Articolo 29

##### Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

#### Articolo 30

#### Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero sorgere, fra i soci e la Società, eccettuate quelle di competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse alla determinazione di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, previa designazione da parte del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Nella ipotesi in cui il Presidente del Consiglio di Stato non abbia provveduto in tutto od in parte, alla nomina degli arbitri o dell'arbitro mancante, su istanza della parte che ha richiesto l'arbitrato, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

La procedura arbitrale, che avrà sede in Roma, sarà disciplinata dagli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 31

#### Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto,

(5)

valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge disciplinanti la materia delle società a partecipazione pubblica.

Firmato: POLITO Aldo

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)

**Copia conforme all'originale**  
per gli usi consentiti  
Roma, il 29-12-2016